PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 16

In pendenza dell'approvazione del piano di ricostruzione, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio puo' disporre il completamento degli interventi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7. Sono fatti salvi gli interventi comunque disposti ai sensi del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010, senza l'osservanza della procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1971.

Versione in vigore dal 2 aprile 1971, non più in vigore dal 2 giugno 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it